



CONVENZIONAMENTO CONFIDI

Fondo di Riassicurazione

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020

Asse 3 – Competitività

Azione Cardine AC2 – Strumenti per l'accesso al credito e alle garanzie delle PMI

- Priorità d)** Sostenere la capacità delle PMI di crescere sui mercati regionali, nazionali e internazionali e di prendere parte ai processi di innovazione
- Obiettivo specifico 3.6** Miglioramento dell'accesso al credito, del finanziamento delle imprese e della gestione del rischio in agricoltura
- Azione 3.6.1** Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci

CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA I CONFIDI ED IL SOGGETTO GESTORE DEL FONDO DI RIASSICURAZIONE

TRA

Artigiancassa S.p.A., con sede legale in Roma, via Crescenzo del Monte 25, iscritta all'albo delle banche e appartenente al Gruppo bancario B.N.L., codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 10251421003, che interviene nel presente contratto quale "capogruppo mandataria" (in virtù del Mandato previsto nell'Atto costitutivo di RTI registrato a Roma il 17/01/2017) del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Fare Lazio" costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., gestore degli Strumenti finanziari e Interventi finanziati con fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) e con Fondi Regionali, nella persona di FRANCESCO SIMONE, Direttore Generale di Artigiancassa S.p.A., domiciliato per la carica come sopra, che stipula in nome proprio e in nome per conto della mandante (in seguito Soggetto Gestore),

E

il **Confidi** _____, avente sede legale in _____, via _____, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di _____ n. _____, partita iva _____, iscritto al n. _____ dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 e smi/ dell'elenco di cui all'articolo 112 bis del decreto legislativo 01.09.1993 n. 385 e smi / dell'elenco speciale dell'articolo 155 comma 4, rappresentato dal _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica in _____,



REGIONE
LAZIO



LAZIO
INNOVA



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS



BANCA del
MEZZOGIORNO

via _____, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di (statuto sociale/delibera del CdA del _____, procura speciale _____).

PREMESSO CHE

- la Regione Lazio ha costituito presso LAZIO INNOVA S.p.A. un Fondo di Fondi nell'ambito del quale è sostenuto anche lo strumento finanziario del Fondo di Riassicurazione (FdR). Previsto dall'Asse 3 "Competitività" del Programma Operativo Regionale 2014-2020, il FdR sostiene l'ampliamento del mercato delle garanzie al credito, contribuendo in tal modo anche a rafforzare il ruolo dei Confidi nell'azione di affiancamento delle PMI nel dialogo con il sistema bancario, con l'obiettivo di migliorare l'accesso al credito da parte delle imprese;

- a seguito di procedura ad evidenza pubblica, la gestione del predetto strumento finanziario è stata affidata da LAZIO INNOVA S.p.A. al Raggruppamento Temporaneo di Imprese denominato "Fare Lazio", costituito tra Artigiancassa S.p.A. e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., individuato quale "Soggetto Gestore", con ruolo di capogruppo mandataria attribuito ad Artigiancassa S.p.A. che ha sottoscritto in data 29 maggio 2017 con LAZIO INNOVA un contratto di finanziamento;

- in risposta alla Richiesta di manifestazione di interesse pubblicata sul BURL n. del, il Confidi ha presentato richiesta di convenzionamento;

- ad esito della verifica del Soggetto Gestore la documentazione fornita è risultata completa e valutata positivamente.

- il Regolamento Operativo del Fondo di Riassicurazione pubblicato sul BURL n. del (che nel corso del presente atto sarà anche più brevemente chiamato "Regolamento Operativo") contiene le modalità, condizioni e termini per l'accesso allo strumento finanziario;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(Assunzione delle premesse)

1. Le premesse, unitamente a tutti gli atti amministrativi in essa richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Ambito di applicazione)

1. La presente Convenzione disciplina la concessione delle riassicurazioni da parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Fare Lazio" costituito tra Artigiancassa S.p.A. (capogruppo mandataria) e Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale S.p.A., in qualità di Soggetto gestore del Fondo di Riassicurazione (in seguito "FdR"), sulle operazioni finanziarie garantite dai Confidi alle PMI e ai liberi professionisti aventi una sede operativa o luogo di esercizio dell'attività, nel Lazio (in seguito "Soggetti beneficiari") ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del Regolamento Operativo.
2. Il Confidi richiedente l'intervento del Fondo di Riassicurazione, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previste dal Regolamento Operativo pubblicato sul sito www.farelazio.it oltre al rispetto delle disposizioni specificate nei successivi articoli.



REGIONE
LAZIO



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS



BANCA del
MEZZOGIORNO

3. Il Confidi dichiara di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Operativo per l'ammissione delle operazioni, nonché di aver preso visione e di accettare l'elenco dei Settori di attività ammissibili dettagliati nel suddetto Regolamento.

Articolo 3

(Operazioni e settori di attività ammissibili)

1. Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni, specificamente previste dall'art. 9 del Regolamento Operativo, finalizzate al rafforzamento dell'attività generale d'impresa, aventi la durata e gli importi indicati nel Regolamento Operativo.
2. Sono ammissibili alla Riassicurazione le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all'attività delle imprese operanti in uno o più dei settori di attività ammissibili previsti dall'art. 6 del Regolamento Operativo.

Articolo 4

(Caratteristiche della riassicurazione)

1. La dotazione iniziale del Fondo di Riassicurazione è pari a 11,5 milioni di euro. L'utilizzo del Fondo prevede che al superamento di una soglia (c.d. "trigger") di riassicurazione, fissata al 2% della dotazione iniziale del FdR, per il singolo Confidi, interverrà un limite (c.d. "cap"), da intendersi come tetto massimo di copertura delle insolvenze del singolo Confidi e il suo valore per singolo Confidi, definito secondo quanto indicato nell'art. 4 del Regolamento Operativo, rappresenta l'importo delle risorse del FdR vincolate e non disponibili per altre riassicurazioni.
Il valore complessivo del cap per singolo Confidi non può comunque superare in qualunque momento il 25% della dotazione iniziale.
2. La riassicurazione può essere concessa dal Fondo fino alla misura massima dell'80% dell'importo garantito dal Confidi, a condizione che la garanzia da questi rilasciata sia compresa tra il 60% e l'80% dell'importo del finanziamento erogato.
3. Fermo restando le percentuali di copertura definite al precedente punto, in relazione a ciascuna operazione, l'importo massimo garantito dal Confidi è pari a € 250.000,00 e l'importo massimo della riassicurazione è pari a € 200.000,00.
4. L'importo minimo della singola operazione sulla quale è possibile richiedere la riassicurazione del Fondo è pari a € 10.000,00.
5. Nel limite della copertura massima dell'operazione, la riassicurazione copre fino all'80% della somma liquidata dai Confidi ai soggetti finanziatori.
6. È esclusa la concessione della riassicurazione per le operazioni di consolidamento.

Articolo 5

(Modalità operative)

1. Le richieste di ammissione alla riassicurazione al FdR dovranno pervenire al Soggetto gestore secondo termini, modalità e procedure previsti dal Regolamento Operativo all'articolo 10. Previa esplicita autorizzazione alla richiesta da parte della PMI.
2. Le richieste di ammissibilità al FdR dovranno essere inviate al Soggetto gestore esclusivamente mediante il Portale Fare Lazio ed utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.farelazio.it, entro il 10 di ogni mese con riferimento ai finanziamenti erogati dalle banche e garantiti nel trimestre precedente al mese di presentazione, fermo restando che la data di rilascio della garanzia del Confidi



REGIONE
LAZIO



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS



BANCA del
MEZZOGIORNO

deve essere comunque successiva alla data di pubblicazione sul BURL della manifestazione di interesse.

Ciascun Confidi/Pool di Confidi può presentare una sola richiesta di riassicurazione per mese solare. Le richieste di riassicurazione possono essere presentate a partire dal 18 settembre 2017 dai Soggetti richiedenti convenzionati.

3. Il Soggetto gestore, previa istruttoria, delibera l'ammissione o il rigetto della richiesta di intervento del FdR, subordinatamente all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo.
4. L'intervento del FdR, è richiesto nelle modalità e termini previsti dall'art. 16 del Regolamento Operativo.

Articolo 6

(Attività ed obblighi del Soggetto gestore)

- I. Il Soggetto gestore:
 - a) fornisce la necessaria informativa, assistenza e consulenza sia ai Confidi che ai Soggetti beneficiari in tutte le fasi dell'iter della domanda;
 - b) procede alla presa in carico e all'istruttoria delle domande avanzate dai Confidi a valere sul FdR, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento Operativo;
 - c) provvede alle comunicazioni nei confronti dei Confidi e dei Soggetti beneficiari finali ed espleta tutte le attività previste dal Regolamento Operativo;
 - d) liquida ai Confidi l'importo riassicurato, secondo modalità e termini previsti dal Regolamento Operativo all'art 16;
 - e) effettua i controlli documentali nelle modalità disciplinate all'art. 15 del Regolamento Operativo.

Articolo 7

(Attività ed obblighi del Confidi)

- I. Il Confidi richiedente l'intervento del FdR, firmatario della presente Convenzione, è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi e le procedure previsti dal Regolamento Operativo, ed in particolar modo al rispetto degli obblighi specificati nei successivi punti.
2. Il Confidi:
 - a) si obbliga a trasmettere al Soggetto gestore le richieste di ammissione al FdR, rispettando i termini e le modalità previsti dal Regolamento Operativo;
 - b) si impegna a trasmettere ogni anno la documentazione prevista all'art. 5 secondo comma.
 - c) accerta che i Soggetti beneficiari sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Operativo per l'accesso ai benefici del FdR, in particolare, acquisisce le dichiarazioni del beneficiario e documentazione attestante quanto dichiarato in fase di ammissione.
 - d) si obbliga a fornire, nei termini previsti nel Regolamento Operativo, le informazioni e la documentazione che il Soggetto gestore dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria, nonché ad informarlo tempestivamente nel caso di eventuali modifiche nelle condizioni della garanzia prestata;
 - e) si obbliga ad informare tempestivamente il Soggetto gestore al verificarsi delle variazioni previste dall'art. 14 del Regolamento Operativo;
 - f) si obbliga ad esperire, anche per conto e nell'interesse del Fondo, le azioni giudiziali ovvero stragiudiziali per il recupero del credito;
 - g) si impegna a relazionare entro il 31 marzo di ogni anno, il Soggetto gestore in ordine all'andamento delle azioni giudiziali intraprese fino alla chiusura delle procedure come dettagliato all'art. 16 del Regolamento operativo.



REGIONE
LAZIO



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS



BANCA del
MEZZOGIORNO

Articolo 8

(Inadempimento del Confidi, inefficacia della riassicurazione)

In caso di mancato rispetto, da parte del Confidi, del Regolamento Operativo ed in particolare dei termini e delle condizioni ivi previsti per l'efficacia della riassicurazione, il Soggetto gestore procederà a renderla inefficace ed a comunicarne la decadenza al Confidi ed al Soggetto beneficiario.

Inoltre il Soggetto gestore procederà a rendere inefficace la riassicurazione, qualora la stessa, sia stata concessa sulla base di dati, notizie e/o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti presentate al Soggetto Gestore dal Confidi, che risultino essere qualitativamente e/o quantitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento del FdR.

Articolo 9

(Oneri)

Non è prevista alcuna commissione per l'accesso al Fondo di riassicurazione, né da parte del Confidi né da parte dei Soggetti beneficiari.

Articolo 10

(Controlli)

Relativamente alle operazioni ammesse e per l'intera durata della garanzia, il Soggetto gestore, la Regione Lazio e gli organismi nazionali e comunitari autorizzati, possono effettuare verifiche, controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco che riterranno opportuni, sia presso i Confidi sia presso i Soggetti beneficiari, specificamente finalizzati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal Regolamento Operativo.

Articolo 11

(Durata)

1. La durata della presente Convenzione viene stabilita in 1 (un) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, con rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta nel corso di detta durata, da farsi a mezzo Pec di una delle parti almeno due mesi prima della scadenza. La durata della convenzione non potrà comunque eccedere il 31/10/2023.
2. La presente Convenzione sarà risolta di diritto in caso di scioglimento, procedure concorsuali o cessazione dell'attività da parte del Confidi.
3. In caso di mancato rinnovo o scioglimento della Convenzione, la stessa rimarrà comunque in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.
4. Resta, in ogni caso, salva la possibilità di revoca del convenzionamento da parte del Soggetto gestore, nei casi previsti dall'art. 5 del Regolamento Operativo.

Articolo 12

(Modifiche della Convenzione)

Le intese tutte di cui alla presente Convenzione possono essere di comune accordo modificate tramite semplice scambio di lettere tra le parti, le quali determineranno in questa ipotesi la data di decorrenza dell'efficacia delle nuove disposizioni.



**Articolo 13
(Foro competente)**

In caso di controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione che non siano definibili in via amministrativa, le parti stabiliscono che il Foro competente è quello esclusivo del Tribunale di Roma.

**Articolo 14
(Rinvio)**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le disposizioni previste dal Regolamento Operativo e dalle leggi vigenti in materia di Fondi di Garanzia e dal Codice Civile.

**Articolo 15
(Riferimenti per invio delle comunicazioni)**

I. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione vanno recapitate ai seguenti domicili:

Per il Confidi: _____ Via _____, n. ____, città _____ cap. _____
tel. _____ ; p.e.c. _____

Per il Soggetto Gestore: Artigiancassa S.p.A. via Crescenzo del Monte 25/45 00153 Roma - (PEC): comunicazioni@pec.farelazio.it

**Articolo 20
(Firma digitale)**

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

<p align="center">Artigiancassa S.p.A. quale capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese "Fare Lazio" FIRMATO DIGITALMENTE</p> <p align="center">FRANCESCO SIMONE DIRETTORE GENERALE E LEGALE RAPPRESENTANTE</p>	<p align="center">Il Confidi FIRMATO DIGITALMENTE</p> <p align="center">.....</p>
---	---

Il Confidi, dichiara di aver preso conoscenza e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss C.C., tutti gli articoli del presente contratto.

Il Confidi
FIRMATO DIGITALMENTE

.....